



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Telefono : 090 - 9596711

Fax : 090 - 951239

P.I. 00393920830

email – info@comunescalettazanclea.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL

Consiglio Comunale

N° 43 DEL 10/12/2025

Presentata da Sindaco: Dott.
Gianfranco Moschella

Responsabile Area Economico –
Finanziaria: Dott.ssa Antonella
Bongiorno

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA E RICOGNIZIONE ORDINARIA AL 31.12.2024 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.lgs. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D.lgs. 16.06.2017 N.100

Considerato quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 07 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.lgs. 16.06.2017 n.100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4 comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

- ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Rilevato che questo Comune con deliberazione consiliare n. 42 del 24.10.2017 ha deliberato in merito alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 del D.lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i. ed ha provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Tenuto conto che:

- per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P. a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono essere adottati i piani di razionalizzazione per liquidazioni, alienazioni e dismissioni di società (razionalizzazione periodica), con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;

- ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4 comma 1 T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 comma 2 del Testo Unico;

2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P

3. previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del D.lgs. 16.06.2017 n.100;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

-in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis del D.L 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

-in società che, alla data di entrata in vigore del D.lgs. 16.06.2017 n.100, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4 comma 1 del D.lgs. n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Vista la deliberazione consiliare n. 44 del 21.12.2018 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017;

Vista la deliberazione consiliare n. 39 del 18.12.2019 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018;

Vista la deliberazione consiliare n. 33 del 28.12.2020 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019;

Vista la deliberazione consiliare n. 46 del 28.12.2021 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020;

Vista la deliberazione consiliare n. 48 del 28.12.2022 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021;

Vista la deliberazione consiliare n. 52 del 27.12.2023 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022;

Vista la deliberazione consiliare n. 60 del 27/12/2024 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2023;

Dato atto che entro il 31 dicembre 2025 le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 20 comma 4 del TUSP, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2024;

Dato atto altresì che entro il 31 dicembre 2025 le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2024;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle Società partecipate da questo Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle Società Partecipate da questo Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24 comma 1 T.U.S.P.;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2347 ter comma 2 del codice civile e seguendo il procedimento di cui all'art. 2473 quater codice civile;

Accertato che alla data del 31.12.2024 il Comune deteneva le seguenti partecipazioni nelle seguenti Società:

- SRR Messina Area Metropolitana Società Consortile s.p.a. – quota di partecipazione detenuta:0,48%;

- Società ATO ME4 – quota di partecipazione detenuta direttamente: 4,49%;
- Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a.r.l. - quota di partecipazione detenuta direttamente: 0,77% (fino alla data del 17.12.2024);

Vista la scheda trasmessa dalla seguente società:

- prot. n. 8579 del 03.11.2025 della SRR Messina Area Metropolitana Società Consortile s.p.a.;

Preso atto che l'ente ha più volte sollecitato la Società ATO ME4 – in liquidazione - al rilascio della relativa scheda, senza tuttavia alcuna risposta e che, pertanto, limitatamente alla suddetta Società di cui non sono pervenute le schede di rilevazione si ritiene di dover dare espresso riferimento alle ultime schede approvate con deliberazione consiliare n. 60 del 27/12/2024 che si riferiscono all'annualità 2020;

Preso atto, altresì, che l'ente ha diffidato la Taormina Etna Soc. Cons. a.r.l. al rilascio della relativa scheda;

Preso atto che successivamente alla detta diffida è stato appreso dalla visura camerale che la Taormina Etna Soc. Cons. a.r.l. risulta cancellata in data 17/12/2024;

Visto l'esito della revisione periodica effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte e dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la situazione è rimasta immutata rispetto allo scorso anno per le seguenti società:

- la Società per la Regolamentazione Rifiuti Messina Area Metropolitana (SRR) - C.F. 03281470835 - è obbligatoria per legge;
- la Società ATO ME4 è in liquidazione e, pertanto, non è prevista alcuna misura di razionalizzazione in quanto la dismissione è già in corso;

Preso atto che i dati di cui alle schede di rilevazione trasmesse si riferiscono all'esercizio finanziario 2024 fatta eccezione per l'ATOME4 in liquidazione i cui dati si riferiscono alla chiusura dei bilanci del 2020;

Rilevato che, a seguito della presente revisione periodica sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni delle società di cui all'allegato succitato, alle quali è stata affidata la realizzazione di servizi di interesse generale necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Vista la relazione tecnica a firma del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria che si allega sub B) al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n.142 come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 1 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

Dato atto che sul presente provvedimento dovrà essere rilasciato parere da parte dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'Avviso del Dipartimento del Tesoro inerente la revisione periodica ed il censimento delle partecipazioni;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

Di approvare tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato;

Di approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute del Comune alla data del 31.12.2024, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., accertandole come da allegato A) alla presente costituisce parte integrante e deliberazione, che ne

sostanziale, dando atto che non sono intervenute modificazioni rispetto all'assetto delle partecipazioni;

Di dare atto che a seguito della presente revisione sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni alle Società di cui all'allegato A);

Di approvare altresì la relazione tecnica a firma del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria che si allega sub B) al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

Di non rilevare dalla suddetta ricognizione ordinaria la presenza di società per le quali si debba procedere alla alienazione od alla redazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, stante la inesistenza delle condizioni previste dall'art. 20 del D.lgs. 175/2016;

Di dare mandato al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per gli adempimenti conseguenziali ed in particolare di procedere alla comunicazione al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 17 del Decreto legge 24 giugno 2014 n.90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, ferma restando la comunicazione alla competente Sezione della Corte dei Conti;

Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet comunale nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, sotto sezione di 1° livello "Enti controllati" e sotto sezione di 2° livello "Società Partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 33/2013, modificato dal D.lgs. 97/2016;

Di dare immediata esecutività al presente provvedimento, considerata l'imminente scadenza del 31 dicembre 2025.

Il Proponente
Il Sindaco – Dott. Gianfranco Moschella



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA E RICOGNIZIONE ORDINARIA AL 31.12.2024 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N.100	N. DEL	43 22/12/2025
---	---------------	--------------------------

L'anno **duemilaventicinque** , il giorno **ventidue** , del mese di **dicembre** , dalle ore **18:00** alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di Legge, su determinazione del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione.

Risultano presenti all'appello nominale i seguenti Consiglieri comunali:

	Presenti	Assenti
1) Briguglio Letterio	X	
2) Arena Salvatore	X	
3) Cannistraci Simona	X	
4) Di Blasi Maria Luisa		X
5) Arria Andrea	X	
6) Parisi Pietro Maria	X	
7) Italiano Caterina	X	
8) Basile Sonia		X
9) Briguglio Tindaro	X	
10) Briguglio Mario		X
Totali	7	3

Consiglieri assegnati n°10 – Consiglieri in carica n°10

Consiglieri presenti n° 7 , assenti n° .03

Assume la presidenza il Presidente Del Consiglio Comunale Dott.Briguglio Letterio.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Dott.ssa Minissale Giuseppina.

Partecipa per l'Amministrazione il Sindaco Dott. Gianfranco Moschella, l'Assessore Domenico Cifalà, l'Assessore Dott.ssa Annalisa Cordaro, l'Assessore Dott. Antonio Carbone.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente del Consiglio comunale Dott. Briguglio Letterio dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Revisione periodica e ricognizione ordinaria al 31.12.2024 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs.19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16.06.2017 n.100”*.

Di seguito, il Presidente invita i signori Consiglieri ad intervenire o meno in merito alla proposta di che trattasi.

Interviene il Vice capogruppo di minoranza consiliare Briguglio Tindaro che prende atto che la società Taormina Etna è stata cancellata a fine 2024. Chiede poi al Sindaco notizie dell'ATI.

Risponde il Sindaco Dott. Moschella Gianfranco che evidenzia che attualmente si è nella fase, tra ricorsi e controricorsi, della ricerca della società cui dovrà essere affidata la gestione. Fa presente che in un primo momento si era pensato all'AMAM, ma chiaramente i Sindaci non sono stati d'accordo, per cui adesso è stato emesso un bando pubblico di partecipazione per individuare una nuova società a capitale pubblico e privato.

Interviene il Vice capogruppo di minoranza consiliare Briguglio Tindaro chiedendo che tipo di rapporti patrimoniali si hanno con l'ATI.

Risponde il Sindaco Dott. Moschella Gianfranco affermando che come partecipazione non ricorda bene in questo momento, ma si ha circa lo 0 virgola qualcosa.

Interviene il Vice capogruppo di minoranza consiliare Briguglio Tindaro chiedendo se il Comune sta sostenendo dei costi.

Risponde il Sindaco Dott. Moschella Gianfranco affermando che il Comune versa le quote annuali e da poco è arrivata una nota di richiesta di cinque anni di quote annuali da parte dell'Ati idrico, mentre per la nuova Società non vi è alcuna movimentazione.

Non avendo nessun altro consigliere chiesto di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 7 - VOTI FAVOREVOLI N. 7 - VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N.0

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura del dispositivo della proposta di deliberazione;

VISTA la Legge 142/1990 così come recepita dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

RILEVATO che sulla presente proposta sono stati resi i pareri di cui all'art.53 della Legge 142/1990 così come recepita ed integrata dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

FATTO PRESENTE che sulla presente proposta è stato espresso parere favorevole da parte del Revisore dei Conti;

VISTO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *""Revisione periodica e ricognizione ordinaria al 31.12.2024 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs.19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16.06.2017 n.100""*.

Successivamente viene messa ai voti l'immediata esecutività del presente provvedimento.

Eseguita la votazione in forma palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 7 - VOTI FAVOREVOLI N. 7 - VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N.0

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R. 44/1991.

Alle 18.30 il Presidente dichiara tolta la seduta.



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Telefono : 090 - 9596711

Fax : 090 – 951239

P. I. 00393920830

email – info@comunescalettazanclea.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL

Consiglio Comunale

N° 43 DEL 10/12/2025

Presentata da Sindaco: Dott.
Gianfranco Moschella

Responsabile Area Economico –
Finanziaria: Dott.ssa Antonella
Bongiorno

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA E RICOGNIZIONE ORDINARIA AL 31.12.2024 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.lgs. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D.lgs. 16.06.2017 N.100

Considerato quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 07 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.lgs. 16.06.2017 n.100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4 comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

- ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Rilevato che questo Comune con deliberazione consiliare n. 42 del 24.10.2017 ha deliberato in merito alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 del D.lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i. ed ha provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Tenuto conto che:

- per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P. a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono essere adottati i piani di razionalizzazione per liquidazioni, alienazioni e dismissioni di società (razionalizzazione periodica), con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;

- ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4 comma 1 T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 comma 2 del Testo Unico;

2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P

3. previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del D.lgs. 16.06.2017 n.100;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis del D.L 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del D.lgs. 16.06.2017 n.100, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4 comma 1 del

D.lgs. n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Vista la deliberazione consiliare n. 44 del 21.12.2018 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017;

Vista la deliberazione consiliare n. 39 del 18.12.2019 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018;

Vista la deliberazione consiliare n. 33 del 28.12.2020 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019;

Vista la deliberazione consiliare n. 46 del 28.12.2021 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020;

Vista la deliberazione consiliare n. 48 del 28.12.2022 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021;

Vista la deliberazione consiliare n. 52 del 27.12.2023 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022;

Vista la deliberazione consiliare n. 60 del 27/12/2024 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2023;

Dato atto che entro il 31 dicembre 2025 le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 20 comma 4 del TUSP, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2024;

Dato atto altresì che entro il 31 dicembre 2025 le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2024;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle Società partecipate da questo Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle Società Partecipate da questo Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24 comma 1 T.U.S.P.;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2347 ter comma 2 del codice civile e seguendo il procedimento di cui all'art. 2473 quater codice civile;

Accertato che alla data del 31.12.2024 il Comune deteneva le seguenti partecipazioni nelle seguenti Società:

- SRR Messina Area Metropolitana Società Consortile s.p.a. – quota di partecipazione detenuta:0,48%;
- Società ATO ME4 – quota di partecipazione detenuta direttamente: 4,49%;
- Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a.r.l. - quota di partecipazione detenuta direttamente: 0,77% (fino alla data del 17.12.2024);

Vista la scheda trasmessa dalla seguente società:

- prot. n. 8579 del 03.11.2025 della SRR Messina Area Metropolitana Società Consortile s.p.a.;

Preso atto che l'ente ha più volte sollecitato la Società ATO ME4 – in liquidazione - al rilascio della relativa scheda, senza tuttavia alcuna risposta e che, pertanto, limitatamente alla suddetta Società di cui non sono pervenute le schede di rilevazione si ritiene di dover dare espresso riferimento alle ultime schede approvate con deliberazione consiliare n. 60 del 27/12/2024 che si riferiscono all'annualità 2020;

Preso atto, altresì, che l'ente ha diffidato la Taormina Etna Soc. Cons. a.r.l. al rilascio della relativa scheda;

Preso atto che successivamente alla detta diffida è stato appreso dalla visura camerale che la Taormina Etna Soc. Cons. a.r.l. risulta cancellata in data 17/12/2024;

Visto l'esito della revisione periodica effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte e dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la situazione è rimasta immutata rispetto allo scorso anno per le seguenti società:

- la Società per la Regolamentazione Rifiuti Messina Area Metropolitana (SRR) - C.F. 03281470835 - è obbligatoria per legge;
- la Società ATO ME4 è in liquidazione e, pertanto, non è prevista alcuna misura di razionalizzazione in quanto la dismissione è già in corso;

Preso atto che i dati di cui alle schede di rilevazione trasmesse si riferiscono all'esercizio finanziario 2024 fatta eccezione per l'ATOME4 in liquidazione i cui dati si riferiscono alla chiusura dei bilanci del 2020;

Rilevato che, a seguito della presente revisione periodica sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni delle società di cui all'allegato succitato, alle quali è stata affidata la realizzazione di servizi di interesse generale necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Vista la relazione tecnica a firma del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria che si allega sub B) al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n.142 come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 1 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

Dato atto che sul presente provvedimento dovrà essere rilasciato parere da parte dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'Avviso del Dipartimento del Tesoro inerente la revisione periodica ed il censimento delle partecipazioni;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

Di approvare tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato;

Di approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute del Comune alla data del 31.12.2024, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.,

accertandole come da allegato A) alla presente costituisce parte integrante e deliberazione, che ne sostanziale, dando atto che non sono intervenute modificazioni rispetto all'assetto delle partecipazioni;

Di dare atto che a seguito della presente revisione sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni alle Società di cui all'allegato A);

Di approvare altresì la relazione tecnica a firma del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria che si allega sub B) al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

Di non rilevare dalla suddetta ricognizione ordinaria la presenza di società per le quali si debba procedere alla alienazione od alla redazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, stante la inesistenza delle condizioni previste dall'art. 20 del D.lgs. 175/2016;

Di dare mandato al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per gli adempimenti conseguenziali ed in particolare di procedere alla comunicazione al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 17 del Decreto legge 24 giugno 2014 n.90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, ferma restando la comunicazione alla competente Sezione della Corte dei Conti;

Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet comunale nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, sotto sezione di 1° livello "Enti controllati" e sotto sezione di 2° livello "Società Partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 33/2013, modificato dal D.lgs. 97/2016;

Di dare immediata esecutività al presente provvedimento, considerata l'imminente scadenza del 31 dicembre 2025.

Il Proponente
Il Sindaco – Dott. Gianfranco Moschella

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 22/12/2025

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Dott. Briguglio Letterio

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig.ra Simona Cannistraci

II SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Minissale Giuseppina

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione del Consiglio Comunale sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi a far data dal _____ Reg n. _____

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'addetto alla pubblicazione

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal 24/12/2025 al 08/01/2026

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Minissale Giuseppina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, certifica:

	Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art.12 della L.R. 03/12/1991, n. 44.
X	Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell' art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Minissale Giuseppina



Comune di Scaletta Zanclea

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 43 DEL 10/12/2025

CON OGGETTO

REVISIONE PERIODICA E RICOGNIZIONE ORDINARIA AL 31.12.2024 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.lgs. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D.lgs. 16.06.2017 N.100

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera I, della L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000

ESPRIME

parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica dell'atto attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Scaletta Zanclea 11/12/2025

IL Responsabile dell'Area

Dott.ssa Antonella Bongiorno



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 43 DEL 10/12/2025

CON OGGETTO

REVISIONE PERIODICA E RICOGNIZIONE ORDINARIA AL 31.12.2024 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.lgs. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D.lgs. 16.06.2017 N.100

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera I, della L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarita' contabile dell'atto.

ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, così come recepito dalla L.R. 48/91, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000

ATTESTA

Che l'approvazione del presente provvedimento _X_ comporta ___ non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Anno	Imp / Sub	Codice	Capitolo	Importo €
------	-----------	--------	----------	-----------

Scaletta Zanclea, 11/12/2025

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Antonella Bongiorno

From: francescagona.commercialista@pec.it
Sent: Fri, 12 Dec 2025 17:12:47 +0100
To: ufficioprotocollo@pec.comunescalettazanclea.it
Subject: Parere su proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 10/12/2025
avente ad oggetto "Revisione ordinaria e ricognizione ordinaria al 31.12.2024 delle partecipazioni pubbliche
ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato da D.Lgs 16.06.2017 n.100".
Attachments: Verbale 23-2025 Ricognizione partecipate-signed.pdf

Al Sig. Presidente del Consiglio
Al Sig. Sindaco
Al Segretario Comunale
Al Responsabile dell'Area Economico Finanziario
del Comune di Scaletta Zanclea

Si Trasmetti in allegato quanto in oggetto specificato

dott.ssa Francesca Maria Agona



Comune di
Scaletta Zanclea
Città Metropolitana di Messina

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 23 del 12/12/2025

Parere su proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 10/12/2025 avente ad oggetto “Revisione ordinaria e ricognizione ordinaria al 31.12.2024 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato da D.Lgs 16.06.2017 n.100”.

Il sottoscritto Revisore Unico Agona Francesca Maria, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 14/03/2025, per il triennio 2025/2027, ha esaminato la proposta riguardante la “Revisione ordinaria e ricognizione ordinaria al 31.12.2024 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato da D.Lgs 16.06.2017 n.100” per esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione di cui l’oggetto ricevuta a mezzo pec in data 11/12/2025 operando ai sensi e nel rispetto:

- del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabile applicato alla contabilità finanziaria 4/2 e 4/3;
- dello statuto e del regolamento di contabilità;
- dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

VISTO l’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (testo Unico degli Enti Locali), in materia di funzioni dell’organo di revisione;

VISTO quanto disposto dall’art. 20 del D. Lgs n.175/2016 del 19 agosto 2016;

VISTO l’art 4 e seguenti del T.U.S.P.

VISTO lo Statuto e il Regolamento di contabilità dell’Ente vigenti;

RILEVATO

che ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare con proprio provvedimento un 'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

PREMESSO CHE

L'organo di revisione nel prendere atto di quanto riportato in proposta ritiene di effettuare alcune precisazioni.

Il Testo unico delle Società partecipate dispone che l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, a partire dall'anno 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente, pertanto si pone in capo all'Ente l'obbligo, di adottare un Piano di razionalizzazione delle Società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

A presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500 mila Euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

In forza di quanto statuito dall'articolo 239, comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'obbligatorietà del parere del revisore in materia di "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni", si è diffuso nella prassi applicativa un orientamento interpretativo, secondo cui il parere dell'organo di revisione degli enti locali sarebbe necessario solo in caso di adozione di provvedimenti di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'ente nelle ipotesi previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. In questa direzione va anche il punto 10.9.1 dei Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali, approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, secondo cui il parere dell'organo di revisione sul piano di razionalizzazione "è da rilasciare, ai sensi dell'art. 239, comma 1, n. 3, del Tuel, nel caso in cui il piano modifichi le modalità di gestione dei servizi, quale potrebbe essere la re-internalizzazione degli stessi. Il parere non è invece da rilasciare nel caso in cui il piano non modifichi le modalità di gestione dei servizi".

Conseguentemente, alla luce di quanto precede, tenuto conto dell'articolo 239 del Tuel, della mancanza di una specifica previsione in merito nel Tusp e dell'orientamento della magistratura contabile, si deve ritenere che il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale deve essere sempre acquisito qualora il piano adottato dall'ente contenga misure riconducibili alle previsioni dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 3, in tema di "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni".

Evidenziato che l'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali;

Tanto premesso:

Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dalla proposta sopra indicata e munita:

- delle schede relative alle informazioni per la razionalizzazione delle partecipazioni ex art.20 del TUSP;
 - della relazione tecnica razionalizzazione annuale delle società partecipate ex art.20 D.L. 175/2016;
- Preso atto che l'Ente intende mantenere le partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 al 31.12.2022 e precisamente:
- SRR Messina Area metropolitana Società Consortile spa - quota di partecipazione 0,48%;
 - Società ATO M4-in liquidazione- quota di partecipazione 4,49%;

-Distretto Taormina Etna Soc. Cons.a.r.l.- quota di partecipazione 0,77% al 17.12.2024;

Considerato che l'Ente motiva il mantenimento delle sopra richiamate partecipazioni sussistendo i presupposti di legge

Rilevato che la Taormina Etna Soc. Cons.a.r.l. è stata cancellata con decorrenza 17.12.2024 (come da visura camerale acquisita dall'ente) per cui non può essere mantenuta nell'elenco delle società partecipate dal Comune di Scaletta Zanclea;

Visto il parere conforme del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", approvato col D.Lgs. 19.8.2016, n. 175;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Limitatamente alla coerenza dei documenti rispetto al D.Lgs.175/20156

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Il Revisore raccomanda

di trasmettere l'analisi della situazione delle società partecipate, sia gli eventuali piani di razionalizzazione alla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Tesoro, e alla Corte dei conti.

INVITA L'ENTE

a monitorare attentamente l'andamento dei costi servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;

a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

SCALETTA ZANCLEA, 12/12/2025

Il Revisore Unico
Dott.ssa Francesca Maria Agona

Firmato digitalmente da

francesca maria agona

SerialNumber =
TINIT-GNAFNC74R45C286C
C = IT
Data e ora della firma:
12/12/2025 17:11:59

SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER IL
CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE
(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Dati relativi al 31/12/2024

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03281470835
Denominazione	S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA
Data di costituzione della partecipata	2013
Forma giuridica	Società consortile per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	MESSINA
Comune	MESSINA
CAP *	98122
Indirizzo *	CORSO CAVOUR, 87
Telefono *	
FAX *	Pec: srr.ammessina@pec.it
Email *	protocollo@srrmessinaareametropolitana.it

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	70.20.09 (conversione Ateco 2025)
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Numero medio di dipendenti	10
Approvazione bilancio 2024	si
Tipologia di contabilità	Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio ⁽³⁾	Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“*Contabilità economico patrimoniale*” o “*Contabilità finanziaria*”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “*Bancario-assicurativo*” la sezione **non deve essere compilata**.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex *art.2424 e seguenti*”, compilare **tutti i campi** della sotto-sezione.

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “*Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)*” compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X)**.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
B) I-Immobilizzazioni immateriali ^(X)	
B) II-Immobilizzazioni materiali ^(X)	€ 304.013
B) III-Immobilizzazioni finanziarie ^(X)	
Totale Immobilizzazioni (B) ^(X)	€ 304.013
C) II-Crediti (valore totale) ^(X)	€ 40.701.311
Totale Attivo	€ 41.539.602
A) I Capitale / Fondo di dotazione	€ 120.000
A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve	€ 747.090
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo	€ 0
A) IX Utili (perdite) esercizio	€ 0
Perdita ripianata nell’esercizio	
Patrimonio Netto	€ 867.090
D) – Debiti (valore totale) ^(X)	€ 840.278
Totale passivo	€ 41.539.602
A. Valore della produzione/Totale Ricavi	€ 863.695
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi	€ 797.702
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 65.993
di cui "Contributi in conto esercizio" ^(X)	€ 0
B. Costi della produzione /Totale costi	€ 828.651
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro	€ 604.206
C.15) Proventi da partecipazioni	
C.16) Altri proventi finanziari	
C17) Interessi e altri oneri finanziari	
C.17bis) Utili e perdite su cambi	
Totale C) – Proventi e oneri finanziari	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	
di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
– Rivalutazioni di partecipazioni	

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità finanziaria.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Numero medio dipendenti	
Capitale o fondo di dotazione	
Avanzo/Disavanzo di esercizio	
Patrimonio netto	
Crediti (contabilità finanziaria)	
Totale Entrate	
Debiti (contabilità finanziaria)	
Totale Uscite	
Costi del Personale	

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Scegliere un elemento.
Quota diretta ⁽⁴⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁵⁾	
Denominazione Tramite ⁽⁵⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata ⁽⁶⁾	

⁽⁴⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella partecipata.

⁽⁵⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta indirettamente dall'Amministrazione.

⁽⁶⁾ Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo "Tipo di controllo" se la partecipata è una Società, il campo "Tipo di controllo (organismo)" se la partecipata è un organismo. Non sono considerati "organismi" – a titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all'art. 31 e all'art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici.

Indicare il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Con riferimento alle forme societarie, ai fini del controllo* è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
Tipo di controllo (organismo)	controllo solitario

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

AFFIDAMENTI

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge servizi per l'Amministrazione?	No

Se la partecipata non ha svolto servizi per l'Amministrazione nell'anno di riferimento della rilevazione i campi sottostanti non devono essere compilati.

Settore	
Ente Affidante	Scegliere un elemento.
Specificazione Ente Affidante*	
Modalità affidamento	Scegliere un elemento.
Importo impegnato nell'anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza)	

*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo "Ente affidante" è stato selezionato nel menu a tendina la voce "Altro".

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione		
L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata?	no		
	IMPEGNI	PAGAMENTI C/COMPETENZA	PAGAMENTI C/RESIDUI
Oneri per contratti di servizio ⁽⁷⁾			
L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata?	no		
	IMPEGNI	PAGAMENTI C/COMPETENZA	PAGAMENTI C/RESIDUI
Oneri per trasferimenti in conto capitale ⁽⁷⁾			
Oneri per trasferimenti in conto esercizio ⁽⁷⁾			
Oneri per copertura di disavanzi o perdite ⁽⁷⁾			
Oneri per acquisizione di quote societarie ⁽⁷⁾			
Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite) ⁽⁷⁾			
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione ⁽⁷⁾			
Oneri per garanzie (fidejussioni, lettere patronage, altre forme) ⁽⁷⁾			

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione		
Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse ⁽⁷⁾			
Altre spese verso organismi partecipati ⁽⁷⁾			
Totale oneri ⁽⁷⁾			
L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?	no		
	ACCERTATI	RISCOSSIONI C/COMPETENZA	RISCOSSIONI C/RESIDUI
Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione ⁽⁷⁾			
Entrate per cessione quote ⁽⁷⁾			
Altre entrate da organismi partecipati ⁽⁷⁾			
Totale entrate ⁽⁷⁾			
Crediti nei confronti della partecipata ⁽⁸⁾			
Debiti nei confronti della partecipata ⁽⁸⁾			
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate			
Importo totale delle garanzie prestate (fidejussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12 ⁽⁹⁾			

⁽⁷⁾ Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
⁽⁸⁾ Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.
⁽⁹⁾ Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Indicazioni per la compilazione	Indicazioni per la compilazione
Note sulla partecipazione*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di **partecipazione diretta** acquisita nel corso dell’anno di riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2023 ma non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Motivazione del nuovo inserimento di partecipazione in soggetto con forma giuridica societaria	Scegliere un elemento.
Motivazione del nuovo inserimento di partecipazione in soggetto con forma giuridica NON societaria	Scegliere un elemento.
Procedura adottata ⁽¹⁰⁾	Scegliere un elemento.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Riferimento dell'atto deliberativo ⁽¹⁰⁾	
Data di adozione dell'atto deliberativo ⁽¹⁰⁾	

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo solo se l'Amministrazione dichiarante rientra nell'ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma giuridica societaria.

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2023 (censimento precedente) in una società (ossia in soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2024 (censimento corrente), in luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

RELAZIONE TECNICA IN ESITO ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA AL 31.12.2024.

PREMESSA

La legge di stabilità 2015 (Legge n.190 del 23.12.2014) ha introdotto per gli Enti Pubblici l'obbligo di predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali con l'obiettivo di ridurre il numero ed i costi delle partecipate.

In particolare, l'articolo 1 comma 611, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, ha previsto che le regioni, le province autonome, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali dessero avvio ad un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente od indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Il comma 611 fa espressamente salvo quanto previsto dalla legge n.244 del 2007 (art. 3 commi da 27 a 292), che consente di mantenere solo le partecipazioni in società operanti nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci.

Entrando nel merito della disciplina del piano di razionalizzazione prevista dalla Legge di stabilità 2015, vi sono dettate specifiche disposizioni in relazione a diversi aspetti quali: competenza dell'adozione del piano, criteri ispiratori del piano e quindi dell'azione di razionalizzazione, contenuti di massima nel piano, termini per la sua adozione ed adempimenti connessi.

QUADRO NORMATIVO ATTUALE

I contenuti della disciplina sono di seguito riportati:

A) D.lgs. 175/2016. Art. 20. Revisione ordinaria delle partecipazioni

L'art. 20 del D.lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) e s.m.i. (D.lgs. 100/2017) dispone che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette (titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi) o indirette (per il tramite di società od organismi in controllo pubblico, anche congiunto). Dalla ricognizione deriva la necessità di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione (anche mediante messa in liquidazione o cessione) quando si rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del D.lgs. 16.06.2017 n.100;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.

Gli atti di ricognizione ed eventuale razionalizzazione sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi telematicamente alla struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

B) Art. 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

Nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze è individuata la struttura competente per il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.

Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del decreto, promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.

La struttura tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'art. 17 comma 4 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.

Fermo restando quanto disposto dall'art.17 comma 4 del decreto legge n. 90/2014, le amministrazioni pubbliche inviano alla struttura le segnalazioni periodiche ed ogni altro dato o documento richiesto.

C) Le precedenti ricognizioni ex D.lgs. 175/2016 (TUSP)

L'art. 24 TUSP aveva posto a carico di tutte le amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie, detenute alla data del 30.09.2017 per la loro razionalizzazione.

Detta ricognizione straordinaria ha costituito la base per le successive revisioni periodiche delle partecipazioni ex art. 20.

In essa le Amministrazioni, individuate le partecipazioni che non era possibile mantenere alla luce dei criteri dettati dalla legge e surriferiti, ne disponevano la dismissione che doveva eseguirsi nel termine di un anno dalla conclusione della ricognizione a pena dell'esclusione dall'esercizio dei diritti sociali e della liquidazione ex lege.

Con la legge 145/2018 (c.d. legge di bilancio 2019) il legislatore ha introdotto il comma 5 bis all'art. 24 TUSP sancendo – a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote pubbliche – una proroga per l'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 24 medesimo, con la conseguenza che le partecipazioni fatte oggetto di razionalizzazione per dismissione/alienazione in sede di revisione straordinaria al 30.09.2017 e che avrebbero dovuto essere effettivamente dismesse/alienate entro un anno dalla ricognizione, potranno venire mantenute fino al 31.12.2021 purchè abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

Questo Comune con deliberazione consiliare n. 42 del 24.10.2017 ha deliberato in merito alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 del D.lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i. ed ha provveduto alle comunicazioni previste per legge.

Con deliberazione consiliare n. 44 del 21.12.2018 si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017.

Con deliberazione consiliare n. 39 del 18.12.2019 si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018.

Con deliberazione consiliare n. 33 del 28.12.2020 si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019.

Con deliberazione consiliare n. 46 del 28.12.2021 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020;

Con deliberazione consiliare n. 48 del 28.12.2022 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021;

Con deliberazione consiliare n. 52 del 27.12.2023 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022;

Con la deliberazione consiliare n. 60 del 27/12/2024 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2023.

CRITERI PER LA RAZIONALIZZAZIONE

L'art. 20 del D.lgs. 175/2016 prevede inoltre che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.lgs. 175/2016;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.lgs. 175/2016.

FINALITA' ISTITUZIONALI ED ATTUAZIONE

Il D.lgs. 175/2016 e la legge 190/2014 mantengono espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'art. 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

L'acquisizione di nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle in essere devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Si rappresenta inoltre che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico – sportiva esercitati in aree montane.

Permane il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto di produzione di beni e di servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Il Comune partecipa al capitale delle seguenti società sulla base del D.lgs. 175/2016:

- SRR Messina Area Metropolitana Società Consortile s.p.a. – quota di partecipazione detenuta: 0,48%;
- Società ATO ME4 – quota di partecipazione detenuta direttamente: 4,49%;
- Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a.r.l. - quota di partecipazione detenuta direttamente: 0,77% (fino alla data del 17.12.2024);

Con il presente piano si prevede di mantenere le partecipazioni per le quali non sono in corso procedure di liquidazione, in quanto derivanti da obblighi di legge o comunque indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, fatta eccezione per la società Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a.r.l., in quanto cancellata in data 17.12.2024 giusta visura camerale.

PIANO OPERATIVO

Società ATO ME4 s.p.a.

L'ATO ME 4 s.p.a. è una società per azioni a totale partecipazione pubblica che si occupa di gestione integrata ed unitaria dei rifiuti secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità nell'ambito territoriale ottimale, in aderenza alle direttive dell'Unione Europea ed alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti. In particolare la società ha lo scopo di assicurare la gestione integrata dei servizi strumentali all'attività del Comune (servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani), nonché in favore dei Comuni soci costituenti "Ambito territoriale ottimale".

L'ATO ME 4 s.p.a. è una società posta in liquidazione per legge ai sensi della L.R. 9/2010 e s.m.i.

Il procedimento di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso.

Misura di razionalizzazione ai sensi del D.lgs. 175/2016: nessuna. Trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione ai sensi della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

Distretto Taormina Etna scarl

Società consortile a responsabilità limitata.

Ha per oggetto l'elaborazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio economico e territoriale ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali da attuare attraverso la valorizzazione delle risorse naturali e culturali, la promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo delle zone rurali, utilizzando all'uopo anche le risorse del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale nonché quelle del Ministero dello sviluppo economico.

La società è riconducibile alle Categorie di cui all'articolo 4, comma 2, lett. b) ed e) ed all'art. 26 comma 2 del D.lgs. 175/2016.

La detta società è stata cancellata in data 17.12.2024.

SRR Messina area metropolitana

La società consortile denominata "Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Messina Area Metropolitana, Società Consortile per azioni", esercita le funzioni previste negli artt. 200, 202 e 203 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art.8 della L.R. n.9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della L.R. n.9/2010, nell'ambito Territoriale Ottimale n. 11 – Messina – individuato con decreto del Presidente della Regione Siciliana del 4 luglio 2012 n. 531.

Misure di razionalizzazione: nessuna, trattandosi di società costituita per obbligo di legge.

RELAZIONE TECNICA SULLE SOCIETA' PARTECIPATE

SOCIETA' N. 1

Denominazione: **Società ATO ME 4 s.p.a.**

Tipo di società. Società per azioni

Data costituzione: 2002

% quote azionarie del Comune: 4,49 %

Oggetto sociale: gestione integrata ed unitaria dei rifiuti

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: attività di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti, recupero materiali.

Pertanto la società si qualifica come società a capitale interamente pubblico.

Amministratori: 3

Risultato di esercizio anno 2019: chiusura in pareggio.

Si precisa che il dato relativo all'annualità 2024 non è stato trasmesso, nonostante i vari solleciti dell'Ente allo studio commerciale che ne gestisce la contabilità, ATO ME4 in data 12.12.2024, per cui il dato sopra indicato corrisponde all'ultimo pervenuto all'ente.

Partecipazioni indirette: 0

Procedura in corso: scioglimento o liquidazione volontaria.

SOCIETA' N. 2

Denominazione: **Distretto Taormina Etna scarl**

Tipo di società. Società consortile a responsabilità limitata

Data costituzione: 2006

% quote azionarie del Comune: 0,77 %

Oggetto sociale: attività di concessione e di altri intermediari di servizi pubblici; organizzazione di convegni e ferie.

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: progettazione e realizzazione opere pubbliche sulla base di accordo tra P.A., servizi di committenza; gestione di fondi europei.

Pertanto la società si qualifica come società a partecipazione mista.

Amministratori: 5

La Società negli ultimi tre esercizi ha evidenziato il seguente andamento economico – finanziario:

Risultato di esercizio anno 2016 - € 5.276,00; anno 2017 - € 8.225,00; anno 2018 € 4.628,00

Si precisa che il dato relativo all'annualità 2024 non è stato trasmesso e che la società è stata cancellata in data 17.12.2024.

Partecipazioni indirette: 2

SOCIETA' N. 3

Denominazione: **SRR Messina area metropolitana**

Tipo di società. Società consortile per azioni

Data costituzione: 2013

% quote azionarie del Comune: 0,48 %

Oggetto sociale: gestione integrata ed unitaria dei rifiuti.

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: esercita le funzioni previste agli articoli 200, 202 e 203 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Pertanto la società si qualifica come società a partecipazione pubblica.

Amministratori: 5

La Società negli ultimi tre esercizi ha evidenziato il seguente andamento economico – finanziario:

Risultato di esercizio anno 2023 bilancio approvato – pareggio;

Risultato di esercizio anno 2024 bilancio approvato – pareggio;

Partecipazioni indirette: 0

Misure di razionalizzazione: nessuna, trattandosi di società costituita per obbligo di legge.

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

Dott.ssa Antonella Bongiorno